

COMUNE DI ARLUNO	VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
	N. 8 del 30-03-2023
Oggetto: DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI DI NATURA TRIBUTARIA 2023	

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE Adunanza Ordinaria di Prima convocazione

L'anno duemilaventitre il giorno trenta del mese di marzo alle ore 18:00 nella Residenza Municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, su convocazione del Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale;

Eseguito l'appello risultano:

NOME E COGNOME	PRESENZA	CARICA
Moreno Agolli	Presente	Sindaco
Adriana Carnazzola	Presente	Consigliere
Pietro Tiberti	Presente	Consigliere
Alessia Lapi	Presente	Consigliere
Federico Ballarini	Presente	Consigliere
Cristina Giovanna Rossi	Assente	Consigliere
Nicoletta Rondina	Presente	Consigliere
Matteo Zappa	Presente	Consigliere
Ambrogina Ceriani	Presente	Consigliere
Diego Tunesi	Presente	Consigliere
Riccardo Porta	Presente	Consigliere
Giorgia Bonfante	Presente	Consigliere
Luigi Alfieri	Presente	Consigliere
Valentina Parini	Presente	Consigliere
Nella Maria Corrado	Presente	Consigliere
Alfio Colombo	Presente	Consigliere
Elisabetta Fusar Poli	Presente	Consigliere

Totale Presenti: 16 Totale Assenti: 1

Consiglieri assenti

Giustificati: 1

Ingiustificati: 0

Partecipa alla seduta la dr.ssa Mariagrazia Macrì in qualità di SEGRETARIO GENERALE.

Il Prof. Moreno Agolli nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

Dalle ore 20:00 alle ore 20:02 si allontana temporaneamente dall'aula consiliare l'Assessore Lapi. Presenti 16, assenti 1 (Rossi).

IL CONSIGLIO COMUNALE

SU relazione e proposta del Sindaco;

VISTI:

- la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, denominata Legge di Stabilità, che ha istituito a far data dal 1° gennaio 2014 la tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1 comma 738 della Legge n. 160/2019 che stabilisce che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1 comma 838 della Legge n. 160/2019 che stabilisce che il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, sostituisce i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

CONSIDERATO che il predetto tributo TARI sostituisce tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria;

RICHIAMATA la legge 27 dicembre 2017 n. 205, art. 1, comma 527, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati;

RICHIAMATE le conseguenti deliberazioni di ARERA:

- [Delibera 443/2019/R/rif](#) con oggetto "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" che approva il "Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti" (MTR);
- [Delibera 444/2019/R/rif](#) con oggetto "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati" che approva il "Testo Integrato in tema di Trasparenza nel servizio di gestione dei Rifiuti" (TITR);

RICHIAMATE altresì le successive deliberazioni di ARERA a integrazione e chiarimento delle precedenti deliberazioni citate:

- Deliberazione 3 marzo 2020, n. 57, recante "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedure per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente";
- Determinazione n. 02/DRIF/2020, del 26 marzo 2020, contenente "Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/R/RIF (MTR) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari";
- deliberazione n. 158/2020/r/rif del 05.05.2020 ad oggetto "adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da covid-19";
- deliberazione n. 238/2020/r/rif del 23.06.2020 ad oggetto "Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti,

anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da covid-19”;

- deliberazione n. 299/2020/r/rif del 28.07.2020 ad oggetto “Differimento dei termini di cui alla deliberazione dell'autorità 238/2020/r/rif in materia di copertura dell'esposizione finanziaria del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati a seguito dell'emergenza epidemiologica da covid-19”;
- Deliberazione n. 493/2020/R/rif del 24.11.2020 ad oggetto: “Aggiornamento del metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini della predisposizioni tariffarie per l'anno 2021”;

PRESO ATTO pertanto che l'Autorità di regolazione dell'energia e dell'ambiente (ARERA) ha definito il nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, fissando altresì gli obblighi di trasparenza verso gli utenti, e che detto nuovo metodo tariffario, contenuto nella deliberazione 443/19, ha l'obiettivo di incentivare il miglioramento dei servizi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, omogeneizzare le condizioni nel Paese, garantire trasparenza delle informazioni agli utenti;

VISTI i seguenti atti assunti dell'Autorità ARERA:

- Deliberazione n. 138/2021/R/RIF, con oggetto “Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2)” con la quale è stato avviato il procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2);
- Deliberazione n. 459/2021/R/RIF con oggetto “Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (mtr-2)”;
- documento per la consultazione n. 196/2021/R/RIF, con oggetto “Primi orientamenti per la definizione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2)”;
- documento per la consultazione n. 282/2021/R/RIF, recante “Definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2) - Orientamenti finali”;
- Deliberazione n. 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021 con oggetto “APPROVAZIONE DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR-2) PER IL SECONDO PERIODO REGOLATORIO 2022-2025” con la quale è stato approvato l'**MTR-2** e sono stati introdotti nello specifico:
 - nuovi criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il **Secondo Periodo Regolatorio 2022-2025**,
 - nuovi criteri di trasparenza nella gestione dei rifiuti urbani,
- Determinazione n. 2/2021/DRIF del 4 novembre 2021 con oggetto “APPROVAZIONE DEGLI SCHEMI TIPO DEGLI ATTI COSTITUENTI LA PROPOSTA TARIFFARIA E DELLE MODALITÀ OPERATIVE PER LA RELATIVA TRASMISSIONE ALL'AUTORITÀ, NONCHÉ CHIARIMENTI SU ASPETTI APPLICATIVI DELLA DISCIPLINA TARIFFARIA DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI APPROVATA CON LA DELIBERAZIONE 363/2021/R/RIF (MTR-2) PER IL SECONDO PERIODO REGOLATORIO 2022-2025” con la quale sono stati forniti alcuni chiarimenti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (**MTR-2**) e adottati gli **schemi tipo** degli atti costituenti la proposta tariffaria inerenti:
 - a) il piano economico finanziario quadriennale;
 - b) lo schema tipo di relazione di accompagnamento;
 - c) lo schema tipo di dichiarazione di veridicità per i gestori di diritto privato e per i gestori di diritto pubblico;

nonché le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità;

PRESO ATTO, pertanto, che ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del

PEF;

ATTESO che, per il nuovo periodo regolatorio, ARERA ha posto l'accento sulla necessità di ampliare il perimetro di controllo della filiera al fine non solo di contenere la produzione del rifiuto, ma anche di ridurre il conferimento in discarica, promuovendo il recupero ed il riciclo del rifiuto mediante l'incentivazione dei termovalorizzatori;

TENUTO CONTO che le nuove regole definiscono i corrispettivi Tari da applicare agli utenti nel 2022, 2023, 2024, 2025, i criteri per i costi riconosciuti e gli obblighi di comunicazione, per uno sviluppo strutturato di un settore che parte da condizioni molto diversificate nel Paese, sia a livello industriale che di governance territoriale. Le variazioni tariffarie dovranno essere giustificate in presenza di miglioramenti di qualità del servizio o per l'attivazione di servizi aggiuntivi per i cittadini, contemplando sempre la sostenibilità sociale delle tariffe e la sostenibilità ambientale del ciclo industriale, nel rispetto degli equilibri della finanza pubblica locale;

CONSIDERATO che il nuovo metodo regola, in particolare, le seguenti fasi operative:

- a) spazzamento e lavaggio delle strade;
- b) raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c) gestione tariffe e rapporti con gli utenti;
- d) trattamento e recupero dei rifiuti urbani;
- e) trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1 comma 683 della Legge 147/2013 *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformita' al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorita' competente a norma delle leggi vigenti in materia”*;

VISTI:

- l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 che prevede che: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, che prevede che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;
- il Decreto del Ministro dell'interno del 13 dicembre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 2022, che ha disposto il differimento al 31 marzo 2023 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali;
- l'art. 1, comma 775, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 che ha differito ulteriormente, al 30 aprile 2023, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;
- l'art. 3 comma 5-quinquies del D.L. 228/2021, convertito con modificazioni con la Legge n. 15/2022 che stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo*

1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.”

VISTO altresì l'art. 13 commi 15 e 15 ter del D.L. 201/2011, modificato dall'art. 15 bis del D.L. 34/2019, che testualmente recita che:

- *“15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.*
- *15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;*

VISTA la Circolare n. 2/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 41981 del 22 novembre 2019, con la quale sono stati forniti chiarimenti in merito all'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali a seguito delle disposizioni di cui all'art. 15 -bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34;

VISTO il D.M. 20.07.2021 (pubblicato sulla G.U del 16.08.2021) con il quale sono state definite le specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie ed in particolare l'art. 1 intitolato “Specifiche tecniche per l'invio delle delibere” che stabilisce che “Al fine di consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, l'invio telematico tramite il Portale del federalismo fiscale (di seguito “Portale”) delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane, ai sensi del comma 15 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla

legge 22 dicembre 2011, n. 214, deve avvenire utilizzando il formato elettronico che rispetta le specifiche tecniche di cui all'Allegato A, che fa parte integrante del presente decreto”;

VISTA la Risoluzione n.7/DF prot n. 52961 del 21.09.2021 avente ad oggetto *“Decreto 20 luglio 2021 del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno recante “Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 16 agosto 2021.”* con la quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiarito che:

- l'obbligo della trasmissione delle delibere nel formato elettronico individuato dal DM 20.7.2021 è applicabile a decorrere dall'anno d'imposta 2022,
- una volta che la procedura sarà operativa, qualora si dovessero presentare criticità afferenti il formato elettronico, il sistema dei controlli informatici non impedirà la pubblicazione delle delibere trasmesse, salvo problematiche relative ai controlli antivirus e quindi eventuali criticità non faranno perdere efficacia alle delibere,
- nel caso di esito negativo dei controlli, all'ente locale verrà trasmessa PEC con l'indicazione della anomalia riscontrata, senza ripercussioni sulla pubblicazione delle delibere;

VISTA altresì la deliberazione n. 719/2021 dell'ANAC secondo cui la deliberazione di approvazione del PEF e i relativi allegati devono essere pubblicati nella sezione amministrazione trasparente sezione informazioni ambientali del sito internet istituzionale;

VISTO l'articolo 7 della citata deliberazione di Arera n. 363/2021 (Procedura di approvazione) che stabilisce che:

7.1 “Ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispose il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.

7.2 Ai fini della definizione delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo “minimi”, ovvero agli impianti “intermedi” da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo “minimi, secondo quanto previsto al precedente Articolo 5, il gestore di tali attività predispose il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette al soggetto competente, rappresentato dalla Regione o da un altro Ente dalla medesima individuato.

7.3 Il piano economico finanziario di cui al comma 7.1, nonché quello di cui al comma 7.2, sono soggetti ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo Articolo 8, e sono corredati dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;*
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;*
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente, di cui al 7.1, ovvero dal soggetto competente di cui comma 7.2.*

7.4 Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore, come precisati all'Articolo 28 del MTR-2, validano le informazioni fornite dal gestore medesimo e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario.

7.5 Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2 assumono le pertinenti determinazioni e provvedono a trasmettere all'Autorità:

- a) la predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2022- 2025;
- b) con riferimento all'anno 2022, i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, ovvero le tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", o agli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi".

7.6 La trasmissione all'Autorità di cui al precedente comma 7.5, avviene:

- a) da parte dell'Ente territorialmente competente di cui al comma 7.1, entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2022;
- b) da parte del soggetto competente di cui al comma 7.2, entro il 30 aprile 2022.

7.7 L'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi del presente Articolo e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. In caso di approvazione con modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione.

7.8 Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2.”;

VISTO altresì l'articolo 8 della citata deliberazione di Arera n. 363/2021 (Aggiornamento biennale e revisione infra periodo della predisposizione tariffaria) che stabilisce che:

“8.1 L'aggiornamento biennale, per gli anni 2024 e 2025, dei piani economico finanziari di cui ai commi 7.1 e 7.2 è predisposto, sulla base delle indicazioni metodologiche stabilite dall'Autorità con successivo provvedimento, dai gestori di cui ai commi citati ed è trasmesso ai pertinenti organismi competenti.

8.2 In esito alla procedura di validazione dei dati alla base dell'aggiornamento, svolta secondo quanto previsto al comma 7.4, gli organismi competenti assumono le pertinenti determinazioni e provvedono a trasmettere all'Autorità: a) l'aggiornamento del piano economico finanziario per gli anni 2024 e 2025; b) con riferimento agli anni 2023 e 2024, i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, ovvero le tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", o agli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi".

8.3 La trasmissione all'Autorità dell'aggiornamento della predisposizione tariffaria di cui al precedente comma 8.2, avviene: a) da parte dell'Ente territorialmente competente di cui al comma 7.1, entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2024; b) da parte del soggetto competente di cui al comma 7.2, entro il 30 aprile 2024.

8.4 L'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi del presente Articolo e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva l'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie.

8.5 Al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano, gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, con procedura partecipata dal gestore, in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio 2022-2025, possono presentare all'Autorità motivata istanza di revisione infra periodo della predisposizione tariffaria trasmessa ai sensi del comma 7.5, come eventualmente aggiornata ai sensi del comma 8.2.

8.6 Nei casi di cui al precedente comma 8.5, l'Autorità valuta l'istanza e, salva la necessità di richiedere ulteriori integrazioni, approva la predisposizione tariffaria relativa alle rimanenti annualità del secondo periodo regolatorio.” ;

VISTO il piano finanziario 2022-2025 per la tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani e determinazione tariffa rifiuti di natura tributaria 2022, sviluppato sull'intero periodo regolatorio che copre le annualità 2022-2025, predisposto dal Consorzio dei Comuni dei Navigli in qualità di Ente Gestore del servizio per conto del Comune di Arluno e adottato da questo Ente con deliberazione CC n. 14 del 29.03.2022;

RILEVATO, avuto riguardo al suddetto piano, che:

- non si rende necessario procedere all'aggiornamento infra periodo del PEF, come previsto dal punto 8.5 dell'art. 8 della Deliberazione Arera n. 363/2021/R/Rif, in quanto per l'anno 2023 non si prevedono situazioni straordinarie tali da giustificare la sua revisione;
- si rende necessario, invece, procedere all'aggiornamento “biennale” del Piano Finanziario 2022-2025 per le ultime due annualità di piano (2024 e 2025) e si procederà pertanto in tal senso entro i termini di approvazione della tariffa 2024, così come previsto dell'art. 8 della Deliberazione Arera n. 363/2021/R/Rif (dal punto 8.01 al punto 8.4);

TENUTO CONTO che l'art. 2 – comma 2 – del D.P.R. n. 158 del 1999 sancisce il principio di obbligatorietà e integrale copertura di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti tramite la tariffa, principio ribadito dall'art. 1 – comma 654 – della Legge 147/2013 che prevede tale obbligo attraverso l'applicazione della TARI/TARIP;

VERIFICATO che la percentuale di copertura dei costi inerenti al servizio risulta pari al 100%;

VERIFICATO altresì che:

- il Comune di Arluno, come da regolamento approvato con deliberazione n. 31 del 04.08.2014 e modificato con deliberazioni CC n. 19 del 30.04.2015, CC n. 43 del 28.11.2016, CC n. 35 del 29.07.2020, CC n. 12 del 29.03.2022 e CC n. 7 del 30.03.2023, ha istituito la Tariffa rifiuti TARI;
- il Comune di Arluno, quale ente territorialmente competente, con deliberazione CC n. 13 del 29.03.2022 ha proceduto all'individuazione dello schema regolatorio per la regolazione della qualità ai sensi dell'art. 3 del T.Q.R.I.F dell'allegato A della deliberazione Arera n. 15/2022/R/Rif;
- nella commisurazione della tariffa, il Comune di Arluno, da anni utilizza i criteri presuntivi di produzione rifiuti predeterminati con il regolamento di cui al D.P.R. n. 158 del 1999 (metodo normalizzato), così come previsto dall'art. 1 comma 651 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- l'Allegato A della Delibera Arera n° 363/2021, dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, è necessario approvare il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

CONSIDERATO che nel Piano Finanziario 2022-2025, adottato con Deliberazione CC 14/2022, sono già determinate le entrate tariffarie da considerare per l'articolazione tariffaria 2023 e sono altresì individuati, come di seguito riportati, i criteri per la tariffa TARI anno 2023:

- a) la ripartizione dei costi del servizio tra utenze domestiche e quelle non domestiche;
- b) la suddivisione della quota fissa e di quella variabile da imputare alle utenze domestiche e a quelle non domestiche;

- c) la determinazione della misura dei coefficienti Ka, Kb per le utenze domestiche Kc, Kd per le utenze non domestiche di cui al D.P.R. 158/1999;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 1 comma 666 della Legge 147/2013, è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 nella misura percentuale del 5% sull'importo del tributo;

DATO ATTO che si rende necessario determinare le tariffe della TARI 2023 per le utenze domestiche e non domestiche, al fine di assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio per l'anno 2023 ai sensi dell'art. 1 comma 654 della Legge 147/2013;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:

- CC 6 del 29.04.2011 avente ad oggetto "Approvazione convenzione integrata per i rapporti tra il Consorzio dei Navigli ed i Comuni Consorziati";
- CC 35 del 28.11.2013 avente ad oggetto "Determinazioni inerenti il Consorzio dei Comuni dei Navigli, la funzione associata ex art.14 c.27, lettera f) D.L. 78/2010 per i Comuni sotto i 5.000 abitanti, l'affidamento del ciclo dei rifiuti";
- CC 8 del 27.03.2014 avente ad oggetto "Nuove determinazioni inerenti il Consorzio dei Comuni dei Navigli e l'affidamento del ciclo dei rifiuti, nonché la funzione associata ex art.14 c.27, lettera f) D.L. 78/2010 per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti", con cui è stata deliberata la prosecuzione dell'affidamento del ciclo dei rifiuti in capo al Consorzio dei Comuni dei Navigli, nel suo assetto di azienda speciale consortile, senza più il termine del 31.12.2014 ed è stata demandata, tra gli altri, alla Giunta Comunale l'attuazione di quanto stabilito con detto atto consiliare;
- GC 75 del 29/07/2015 con cui è stata approvata la bozza del Contratto di Servizio TARI 2015-2019 da sottoscrivere tra questo Ente e il suddetto Consorzio;
- GC 2 del 15.01.2020 con cui è stata approvato lo schema di contratto di servizi tari 01.02.2020-31.01.2021 da sottoscrivere tra il comune di Arluno e il Consorzio dei Comuni dei Navigli;
- GC 5 del 27.01.2021 con cui è stata approvato lo schema di contratto di servizi tari 01.02.2021-31.12.2021 da sottoscrivere tra il comune di Arluno e il Consorzio dei Comuni dei Navigli;
- GC 107 del 15.12.2021 con cui è stata approvato lo schema di contratto di servizi tari 01.01.2022-31.12.2022 da sottoscrivere tra il comune di Arluno e il Consorzio dei Comuni dei Navigli;
- GC 143 del 14.12.2022 con cui è stata approvato lo schema di contratto di servizi tari 01.01.2023-31.12.2033 sottoscrivere tra il comune di Arluno e il Consorzio dei Navigli s.p.a.;

VISTO il contratto di servizi TARI 01.01.2023-31.12.2033 sottoscritto in data 15.12.2022 tra il Comune di Arluno ed il Consorzio dei Navigli s.p.a.;

VISTI le tariffe TARI 2023 e i parametri per la loro determinazione, elaborati in conformità al Piano Finanziario 2022-2025 relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani, trasmessi dal Consorzio dei Navigli s.p.a. e pervenuti presso l'Ente in data 03.03.2023 al prot. n. 4537, allegati alla presente per farne parte sostanziale e integrante, all. 01, e ritenuti gli stessi meritevoli di approvazione;

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore Unico dei Conti, registrato al prot. n. 4825 del 08.03.2023, allegato alla presente per farne parte sostanziale e integrante, all. 02;

VISTI ed acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile dell'Area Tecnica e del Responsabile dell'Area Finanziaria e alla regolarità contabile del Responsabile dell'Area Finanziaria resi ai sensi dell'art. 49, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTI:

- la Legge di Bilancio per l'anno 2023 Legge n. 197/2022;
- il vigente Regolamento di contabilità dell'ente;
- lo Statuto Comunale;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 "Testo Unico delle leggi dell'ordinamento degli Enti Locali";

UDITA la discussione che, registrata su supporto di memorizzazione digitale conservato agli atti del Comune, verrà integralmente riportata nel verbale di seduta una volta trascritta;

CON votazione resa nei modi e nelle forme di legge e avente il seguente risultato presenti 16, votanti 11, favorevoli 11, contrari 0, astenuti 5 (Alfieri, Parini, Corrado, Colombo, Fusar Poli)

DELIBERA

1. **DI RICHIAMARE** le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente;
2. **DI DARE ATTO** che, avuto riguardo al piano finanziario 2022-2025 per la tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani e determinazione tariffa rifiuti di natura tributaria 2022, sviluppato sull'intero periodo regolatorio che copre le annualità 2022-2025, predisposto dal Consorzio dei Comuni dei Navigli in qualità di Ente Gestore del servizio per conto del Comune di Arluno e adottato da questo Ente con deliberazione CC n. 14 del 29.03.2022:
 - non si rende necessario procedere all'aggiornamento infra periodo del PEF, come previsto dal punto 8.5 dell'art. 8 della Deliberazione Arera n. 363/2021/R/Rif, in quanto per l'anno 2023 non si prevedono situazioni straordinarie tali da giustificare la sua revisione;
 - si rende necessario, invece, procedere all'aggiornamento "biennale" del Piano Finanziario 2022-2025 per le ultime due annualità di piano (2024 e 2025) e si procederà pertanto in tal senso entro i termini di approvazione della tariffa 2024, così come previsto dell'art. 8 della Deliberazione Arera n. 363/2021/R/Rif (dal punto 8.01 al punto 8.4);
3. **DI APPROVARE** per l'anno 2023 le tariffe TARI e i parametri per la loro determinazione, elaborati in conformità al Piano Finanziario 2022-2025 relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani, trasmessi dal Consorzio dei Navigli s.p.a. e pervenuti presso l'Ente in data 03.03.2023 al prot. n. 4537, allegati alla presente per farne parte sostanziale e integrante, all. 01, come di seguito riportati:

Coefficienti Ka e Kb – utenze domestiche

Cat.	Descrizione categoria	Ka	Kb	N° utenze	€/mq fissa	€/nucleo var	Entrate Fissa	Entrate Varia	Totale Entrate
1R	NUCLEO 1	0,80	1,00	2.034	0,5164	71,4695	81.005,95	134.075,14	215.081,09
2R	NUCLEO 2	0,94	1,80	1.585	0,6068	128,6451	94.619,59	202.362,46	296.982,05
3R	NUCLEO 3	1,05	2,21	1.002	0,6778	157,9476	72.215,23	157.026,35	229.241,58
4R	NUCLEO 4	1,14	2,53	777	0,7359	180,8178	62.473,07	139.172,22	201.645,29
5R	NUCLEO 5	1,23	2,90	186	0,7940	207,2615	16.545,85	38.046,96	54.592,81
6R	NUCLEO 6	1,30	3,40	69	0,8391	242,9962	7.491,34	16.620,94	24.112,28
				5.653			334.351,03	687.304,07	1.021.655,10

Coefficienti Kc e Kd – utenze non domestiche

Cat.	Descrizione categoria	Kc	Kd	N° Utenze	€/mq fissa	€/mq varia	Entrate Fissa	Entrate Varia	Totale Entrate
01	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	0,54	4,39	19	0,8427	1,8723	1.096,75	2.436,83	3.533,58
02	CINEMATOGRAFI E TEATRI	0,37	3,00	1	0,5774	1,2795	193,43	428,63	622,06
03	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	0,56	4,55	112	0,8739	1,9406	65.566,12	122.754,34	188.320,46
04	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	0,84	6,79	8	1,3108	2,8959	6.961,20	15.378,76	22.339,96
05	STABILIMENTI BALNEARI	0,51	4,16	0	0,7959	1,7742	0,00	0,00	0,00
06	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	0,43	3,52	8	0,6710	1,5013	3.107,11	6.951,48	10.058,59
07	ALBERGHI CON RISTORANTE	1,42	11,65	0	2,2159	4,9686	0,00	0,00	0,00
08	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	1,02	8,32	3	1,5917	3,5485	768,96	1.714,26	2.483,22
09	CASE DI CURA E RIPOSO	1,13	9,21	3	1,7634	3,9280	9.187,78	20.466,25	29.654,03
10	OSPEDALI	1,18	9,68	0	1,8414	4,1284	0,00	0,00	0,00
11	UFFICI, AGENZIE	1,32	9,20	41	2,0599	3,9238	7.374,80	14.047,89	21.422,69
12	BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	0,61	5,03	44	0,9519	2,1453	3.709,34	8.359,51	12.068,85
13	NEGOZI ABBIGLI., CALZ., LIBR., CART., FERR., BENI DUREVOLI	1,20	9,85	25	1,8726	4,2010	13.587,01	19.668,22	33.255,23
14	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	1,46	11,93	7	2,2784	5,0881	1.061,72	2.371,06	3.432,78
15	NEG. PART., QUALI FILAT., TENDE, TESS., TAPP., CAPP., OMBRELLI, ANTIQ.	0,72	5,86	1	1,1236	2,4992	132,02	293,66	425,68
16	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	1,78	14,58	-	-	-	-	-	-
17	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERI, ESTETISTI	1,42	12,12	24	2,2159	5,1691	2.403,18	5.605,94	8.009,12
18	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBR, ELETTRO	1,01	8,48	11	1,5761	3,6167	5.011,60	10.776,67	15.788,27
19	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	1,38	11,29	21	2,1535	4,8151	6.650,92	12.636,88	19.287,80
20	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,82	7,53	71	1,2796	3,2115	60.951,32	147.250,95	208.202,27
21	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0,98	8,91	23	1,5293	3,8001	16.184,53	36.357,00	52.541,53
22	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	5,57	45,67	10	8,6921	19,4781	19.304,28	43.258,95	62.563,23
23	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	4,85	39,78	5	7,5685	16,9660	22.592,04	50.643,66	73.235,70
24	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	3,96	32,44	30	6,1797	13,8356	21.858,07	48.937,77	70.795,84
25	SUPERM., PANE E PASTA, MACELL., SALUMI, FORM., GENERI ALIMENTARI	2,39	19,61	24	3,7296	8,3636	20.602,55	21.884,21	42.486,76
26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	2,08	17,00	3	3,2459	7,2504	715,39	1.598,00	2.313,39
27	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	7,17	58,76	0	11,1889	25,0606	0,00	0,00	0,00
28	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	2,15	17,64	0	3,3551	7,5233	0,00	0,00	0,00
29	BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI	6,92	56,78	-	-	-	-	-	-
30	DISCOTECHE, NIGHT CLUB	1,48	12,12	0	2,3096	5,1691	0,00	0,00	0,00
75	AGRITURISMO	4,30	35,32	1	6,7102	15,0639	1.583,88	3.555,68	5.139,56
				495	-	-	290.604,00	597.376,60	887.980,60

4. **DI DARE ATTO** che le tariffe TARI anno 2023 sono state determinate in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani come da riepilogo costi che segue:

Parametri TARI 2023		
Totale PEF (escluso Tributo provinciale e inclusa IVA)		1.649.411,05

10%)		
Entrate da Tari mercato - Legge 160/2019 art. 1, commi 837-838		-4.000,00
Contributo scuole - MIUR		-6.949,06
Recupero crediti		-9.005,07
Recupero da sanzioni		-11.169,98
Conguaglio gestione CCN 2021 (Iva inclusa)		291.348,76
TOTALE ENTRATE TARIFFARIE		1.909.635,70
	%	
GRADO DI COPERTURA	100,00%	
QUOTA ATTRIBUITA ALLE UTENZE DOMESTICHE	53,50%	1.021.655,10
QUOTA ATTRIBUITA ALLE UTENZE ATTIVITA'	46,50%	887.980,60
QUOTA FISSA SULL'IMPORTO TOTALE TARI	32,73%	624.955,01
QUOTA VARIABILE SULL'IMPORTO TOTALE TARI	67,27%	1.284.680,70

5. **DI DEMANDARE** al Responsabile dell'Area Finanziaria il compimento degli atti successivi conseguenti e necessari per dare attuazione alla presente, ivi compresi la trasmissione del presente provvedimento al Consorzio dei Navigli s.p.a., Ente Gestore del servizio e tassa rifiuti oltre che, l'invio, per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019 e le pubblicazioni sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza;

6. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione, con separata votazione resa nei modi e nelle forme di legge e avente il seguente risultato: presenti 16, votanti 11, favorevoli 11, contrari 0, astenuti 5 (Alfieri, Parini, Corrado, Colombo, Fusar Poli), immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

D.C.C. n. 8 del 30-03-2023

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

Firmato digitalmente
IL PRESIDENTE
Prof. Moreno Agolli

Firmato digitalmente
IL SEGRETARIO GENERALE
dr.ssa Mariagrazia Macrì

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad ogni effetto dopo il decimo giorno dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, 3° comma D.lgs. n. 267/00 e s.m.i..

Firmato digitalmente
IL SEGRETARIO GENERALE
dr.ssa Mariagrazia Macrì